



## **CITTA' DI CATANZARO SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP**

### **APERTURA STAGIONALE STABILIMENTI BALNEARI**

Per, come stabilito nella riunione effettuata in data 24 gennaio 2018 con tutti gli Enti e gli uffici titolari di endoprocedimenti interessati all'avvio dell'attività balneare, i cui esiti sono stati comunicati agli operatori nell'incontro del 13 marzo 2018, i gestori degli stabilimenti balneari, provvisti di concessione demaniale marittima a uso turistico ricreativo del Comune di Catanzaro, sono tenuti ad inviare al Suap-Comune di Catanzaro, ai fini dell'avvio della stagione balneare, la necessaria documentazione nei seguenti termini:

*Gli operatori balneari che svolgono attività nel tratto di lungomare dal Porto al fiume Corace e comunque i titolari di CDM stagionale, devono presentare la comunicazione di inizio montaggio delle strutture - ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 9, comma 4, della L.R. 17/05 e artt. 10, comma 4, e 16, comma 4, del P.I.R (Piano di Indirizzo Regionale) - almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori ed inviare la SCIA di avvio attività stagionale e la SCIA Somministrazione di Alimenti e Bevande (SAB) preferibilmente entro il 30 aprile e comunque prima dell'inizio effettivo dell'attività non appena terminato il montaggio delle strutture, unitamente alla dichiarazione dell'avvenuto montaggio e alla perizia tecnica sulla staticità della struttura.*

*Per le strutture che insistono sul lungomare di Giovino, in cui il mantenimento della struttura principale è annuale quindi permanente, è necessario presentare – entro gli stessi termini – dapprima la comunicazione relativa al riposizionamento delle strutture mobili (ombrelloni e strutture di spiaggia), accessorie per il periodo estivo, complementari alla struttura già installata in concessione demaniale annuale e poi la SCIA avvio attività stagionale e, eventualmente, la SCIA di Somministrazione di Alimenti e Bevande (SAB) – qualora quest'ultima non abbia carattere permanente.*

*Si ricorda che la stagione balneare, come stabilito dalla normativa regionale e dalle norme tecniche di attuazione al Piano spiagge, è compresa tra il primo maggio ed il trentuno ottobre di ciascun anno, ma il concessionario deve garantire comunque la fruizione di tutti i servizi oggetto della concessione dal 15 giugno al 15 settembre (art. 8 ultimo comma NTA PCS). Nel caso in cui la SCIA sia presentata dopo la suddetta data (15 giugno), salvo motivata e documentata causa di forza maggiore, la stessa sarà considerata dal SUAP irricevibile con le relative conseguenze in sede di controlli sullo svolgimento abusivo dell'attività.*

Gli operatori o i loro incaricati dovranno procedere al caricamento sul portale telematico del SUAP di due distinte pratiche, la prima per la presentazione della comunicazione di inizio montaggio, la seconda per la presentazione della SCIA avvio attività stagionale e documentazione allegata.